

corso con riferimento a tali misure che il dovere di cooperazione del giudice non riguarda solo le misure tipiche del rifugio politico e della protezione sussidiaria, ma si estende anche alle misure residuali di protezione umanitaria, desumibili dall'interpretazione coordinata del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 5, co. 6 e art. 19, co. 1. L'identica natura del procedimento e dei poteri doveri istruttori officiosi del giudice anche in ordine all'esame della sussistenza dei requisiti per il rilascio del permesso umanitario, si desume agevolmente dal d.lgs. n. 25 del 2008, art. 32, co. 3 che stabilisce espressamente "nei casi in cui, non accolta la domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 5, co. 6". Ne consegue che sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione internazionale, sia gli organi della giurisdizione ordinaria di merito, (Cass. 24544 del 2011 e 26841 del 2011), sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere d'indagine, scandito dal d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, co. 3, e quello valutativo della credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato nel d.lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova.

Il giudice di secondo grado, non ha verificato né l'esistenza di una condizione socio-politica idonea a determinare una condizione di minaccia grave ed individuale alla persona, attraverso l'uso massivo della violenza sessuale, così come dedotto ed allegato dalla parte ricorrente, astrattamente idonea ai sensi del d.lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) ad integrare i requisiti della protezione sussidiaria in quanto derivante da una condizione di sostanziale guerra civile, né l'esistenza di un rischio di violenza sessuale diffuso, tanto più per un soggetto in condizione di particolare vulnerabilità quale la richiedente, in un contesto socio culturale che, pur se non corrispondente ad un conflitto armato interno, evidenzia la sostanziale impunità e il mancato controllo statale sull'utilizzo di tale violenza di genere come strumento normale di vendetta o pressione. Né la prima né questa ultima verifica, finalizzate all'accertamento dell'esistenza delle condizioni per il rilascio di un permesso umanitario, sono state compiute adeguatamente dal giudice di secondo grado, in quanto il giudizio espresso si è fondato solo sulla valutazione delle allegazioni di parte non anche sull'acquisizione d'informazioni desunte dall'esercizio del potere dovere di cooperazione istruttoria incombente sull'organo giudicante. Ne consegue che dedotta inesistenza di "un quadro di controindicazioni al rimpatrio del cittadino straniero richiedente su un rischio di esposizione a forme di discriminazione (ragioni di razza, religione, appartenenza ad opinioni politiche o tendenze sessuali od a trattamenti inumani o degradanti)" è stata frutto di una valutazione non compiuta secondo i criteri dettati nel d.lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e d.lgs. n. 25 del 2008, art. 8, co. 3. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione per

esamini l'esistenza delle condizioni per il rilascio delle misure della protezione sussidiaria o del permesso umanitario utilizzando i poteri-doveri istruttori officiosi indicati in motivazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento.

2.

**Consiglio di Stato - sez. III
ordinanza 19.10.2012 n. 4195 - rel. Dell'Utri**

**impugnazione della sentenza che ha indicato Malta quale Stato competente a decidere in merito alla sussistenza dello status di rifugiato politico - impugnazione - accoglimento della sospensiva per comprovata inosservanza nello stesso Paese delle condizioni minime prescritte per i richiedenti asilo
art. 3 co. 2 regolamento 2003/343/CE**

Sul ricorso numero di registro generale 6992 del 2012, proposto da [...] contro il Ministero dell'interno [...] per la riforma della sentenza del Tar Lazio - Roma - sez. II quater n. 06252/2012, resa tra le parti, concernente trasferimento a Malta quale Stato competente a decidere sullo status di rifugiato politico. [...].

Considerato che, sia pure in questa sede di mera delibazione, non sembra inapplicabile alla fattispecie in esame la cosiddetta "clausola di sovranità" di cui all'art. 3, co. 2, del regolamento di Dublino II (regolamento 2003/343/CE), ancorché in mancanza indicazioni su Malta agli Stati membri da parte delle Istituzioni europee, mentre appare sufficientemente comprovata l'inosservanza nello stesso Paese delle condizioni minime prescritte per i richiedenti asilo.

Ritenuto che, come già rilevato dalla sezione, la particolare situazione dell'attuale appellante rende in ogni caso evidente la sussistenza dei requisiti di gravità ed irreparabilità del pregiudizio lamentato.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 6992/2012) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata. Spese della presente fase cautelare compensate.

3.

**Corte d'appello di Torino
sentenza 13.11.2012 n. 167 - est. Castellani**

cittadinno del Gabon richiedente lo status di rifugiato - impugnazione della sentenza di conferma del diniego della Commissione territoriale - accertamento di merito del giudice di appello - riforma della sentenza per la rilevata atten-

dibilità della dettagliata ricostruzione fattuale operata dal richiedente alla luce della specifica documentazione prodotta e delle notizie acquisite da organizzazioni internazionali

Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati; art. 10 Cost.; artt. 2, 3, 7, 8 e 14 d.lgs. n. 251/07; art. 35 d.lgs. n. 25/08

La Corte, riunita in Camera di Consiglio [...], provvedendo a seguito del reclamo proposto, ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 28.1.2008 n. 25 da [...] (Gabon) [...] avverso al sentenza con cui in data 23/30.5.2011 il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha respinto il ricorso nei confronti della decisione 27.1.2011 della Commissione territoriale di Torino di non riconoscere la protezione internazionale; [...] Causa n. 717/2011 Reg. V.G.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

[...], nato in Gabon, si rivolgeva alla Commissione territoriale di Torino per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato politico o altra misura di tutela internazionale giustificante il rilascio del permesso di soggiorno in Italia.

[...] Il Tribunale ha respinto la domanda con sentenza del 23/30.5.2011.

[...] propone reclamo alla Corte d'appello e censura la decisione del Tribunale svolgendo i motivi che verranno più avanti esaminati.

Il P.G., informato, in data 5.7.2012 ha comunicato di non intervenire nella causa.

[...]. Premesso che sul piano pattizio la disciplina dello status di rifugiato è stata introdotta con la Convenzione di Ginevra del 28.1.1951, ratificata in Italia con legge 24.7.1954 n. 722, modificata dal protocollo di New York del 31.1.1967, ratificata con legge 14.2.1970 n. 95, e che la specifica "riserva geografica" posta dall'Italia in sede di ratifica della Convenzione di Ginevra è venuta meno a seguito del d.l. 30.12.1989 n. 416, convertito in legge 28.2.1990 n. 39, l'attuale normativa interna in materia di protezione internazionale è contenuta essenzialmente, nel d.lgs. 19.11.2007 n. 251, che ha dato attuazione alla direttiva 2004/83/CE (cd. direttiva sulle qualifiche), e nel d.lgs. 28.1.2008 n. 25, in esecuzione della direttiva 2005/85/CE (c.d. direttiva procedure). Il primo decreto legislativo si occupa in modo preminente degli aspetti sostanziali (condizioni per l'accesso alle varie misure), il secondo delle procedure da osservare in sede amministrativa e giurisdizionale.

In base all'art. 2 lett. e) del d.lgs. 251/2007 si considera "rifugiato il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art 10".

La normativa definisce altresì in cosa debbano consistere gli "atti di persecuzione"; ne parla l'art 7 del citato d.lgs., che per chiarezza viene riportato:

"1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'art. 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura e frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è escluso, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'uomo;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lett. a)

2. Gli atti di persecuzione di cui al co. 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuali in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle cause di esclusione di cui all'art. 10 co. 2;

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia"

Va, inoltre, dato atto della competenza a conoscere la causa di questa Corte, a norma dell'art. 35 d.lgs. 25/2008, che attribuisce al giudice ordinario (Tribunale e Corte d'appello) la cognizione in ordine alle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Avuto riguardo ai riferimenti normativi sopra riportati, il reclamo proposto dal sig. [...] può essere accolto, ricorrendo i requisiti di legge che stanno alla base dello status di rifugiato politico.

Il reclamante ha riferito:

- di essere stato fermato, il 15.9.2009, a Port Gentil, città in cui viveva, da un gruppo di uomini in divisa, mentre tornava, vigente un periodo di coprifuoco, dal luogo di lavoro (commercio di generi di abbigliamento);

- che a seguito di una perquisizione nell'abitazione, effettuata in quanto appartenente all'etnia Fang, orientata politicamente in favore delle forze di opposizione, i militari gli sequestravano alcune magliette con colori riconducibili ad uno dei partiti dell'opposizione (Union du Peuple Gabonais);

- di esser stato perciò condotto in caserma e, in seguito, per circa otto mesi, al carcere di Port Gentil, dove subiva interrogatori e torture;

- che i fatti di cui sopra avvenivano nel periodo in cui, dopo le elezioni presidenziali dell'agosto 2009, si scatenarono lotte civili tra diversi gruppi etnici e religiosi per via dell'accusa di brogli elettorali da parte dei partiti dell'opposizione;

- di essere stato oggetto di persecuzioni in quanto appartenente all'etnia Fang e aderente alla religione cattolica;

- che, nei fatti, egli si era procurato le magliette a soli fini commerciali, per far fronte alle richieste che gli erano pervenute;

- che la carcerazione si era conclusa con la sua fuga, grazie all'appoggio di una persona che lavorava nell'infermeria;

- che, appena giunto in Italia, si era presentato subito alla questura di Torino per depositare la domanda di protezione internazionale.

Sia la Commissione territoriale che il giudice di *prime cure* hanno respinto le domande del sig. [...] evidenziando la scarsa credibilità del suo raccolto complessivo e l'assenza di risconti oggettivi "sufficienti". Si è argomentato che in Gabon all'etnia Fang appartiene una parte consistente della popolazione e il cittadino straniero non ha provato per quale motivo l'autorità si sarebbe decisa a perseguire proprio lui. È vero che la parte ha prodotto documentazione medica relativa al disagio psichico e ad esiti di lesioni personali, ma "non vi è prova alcuna che tali lesioni siano riconducibili agli episodi di tortura e di violenza in carcere di cui il ricorrente asserisce di essere stato vittima", inverosimile si presenta, infine, la modalità di fuga dal carcere, sicché non vi sono, in definitiva, le condizioni per accordare una tutela più ampia rispetto a quella umanitaria.

La Corte non condivide le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di primo grado. Invero l'impugnata sentenza non ha apprezzato in modo adeguato alcuni elementi posti alla base della domanda di protezione ed, in particolare, l'aderenza del racconto del cittadino straniero alla situazione sociopolitica del Gabon nel periodo considerato, e, soprattutto, i concreti riscontri che si affacciano alla narrazione. Alcuni rapporti internazionali sulla situazione del Gabon nel periodo in cui si colloca la vicenda in esame (anno 2009), prodotti in *prime cure* e in sede di reclamo, confermano, infatti, l'esistenza di un clima sociale turbolento, con scontri di piazza, arresti e detenzioni arbitrarie, una critica situazione carceraria, unitamente a scarsa obiettività del sistema giudiziario.

D'altro canto la narrazione del richiedente si presenta sufficientemente circostanziata ed esente da illogicità o contraddizioni interne. I primi giudici rilevano che l'appartenenza all'etnia Fang sarebbe dato troppo generico per giustificare un'azione di polizia ritorsiva, ma non si considera che fu l'esito della perquisizione e il rinvenimento del materiale politicamente "sensibile" (almeno ad un primo giudizio) a comportare la privazione di libertà del soggetto.

Va poi considerato che è stata versata in atti una documentazione sanitaria particolarmente ampia ed articolata: si va dalle cartelle cliniche relative ad accertamenti al DEA del 24.8.2010 e seguenti (quando i medici suggerirono l'impiego di due stampe e cure farmacologiche, per gonartrosi agli arti inferiori, riscontrando altresì tumefazione a un dito del piede destro), alle relazioni 25.1.2011 e 15.3.2011 sino, da ultimo, all'ampia relazione etnopsichiatrica 13.6.2012 a firma del responsabile del Centro "[...]" di Torino (come da memoria con documenti depositata il 9.7.2012).

Tale documentazione dà atto, nel suo insieme, di un quadro psicofisico compreso, sia per gli aspetti medici descritti, sia per quelli psicologici, tali da giustifi-

care una diagnosi di "Disturbo post-traumatico da stress", e da rendere necessario un trattamento psicoterapeutico e farmacologico (a base di ansiolitici e euipnici), a cui il paziente si è regolarmente sottoposto.

Giungendo, conclusivamente, alla sintesi di tutti gli elementi sin qui esposti, l'istanza di protezione internazionale appare sufficientemente credibile e documentata, rispondente alle condizioni di cui all'art. 3 del d.lgs. 251/2007. Se è vero che il reclamante non ha offerto una prova della specifica riconducibilità dei pregiudizi subiti sul piano fisico e psichico ai comportamenti di cui egli assume essere stato vittima, è altrettanto vero che si è di fronte a un insieme di dati oggettivi pienamente compatibile, anche per la posizione degli esiti cicatriziali sul corpo, con la narrazione delle lesioni patite durante la carcerazione, periodo in cui le percosse avevano colpito gli arti inferiori del soggetto.

Il reclamo va pertanto accolto e l'accesso allo *status* di rifugiato politico rende superflua la trattazione degli ulteriori motivi d'impugnazione.

Non essendovi stata costituzione di altre parti non vi è luogo a pronuncia sulle spese. P.Q.M.

la Corte d'appello di Torino, sez. famiglia, visti gli artt. 1 ss. d.lgs. 28.1.2008 n. 25 in accoglimento del reclamo e in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in data 23/30.5.2011: riconosce al sig. [...], lo *status* di rifugiato politico; nulla in punto spese.

Rassegna di giurisprudenza¹

4.

Corte d'appello di Roma
sentenza 19.11.2012 n. 5780 - rel. Fanti

cittadino del Benin richiedente lo status di rifugiato - comportamento individuale contrario ai precetti morali e religiosi vigenti nel Paese di origine: insussistenza delle ragioni legittimanti il rifugio enunciate dalla Convenzione di Ginevra

cittadino del Benin richiedente la protezione sussidiaria - allegato pericolo di assoggettamento a tortura o ad altro trattamento inumano o degradante: necessità di previa adeguata prova della sottoposizione a procedimento penale cittadino del Benin richiedente la protezione umanitaria - situazione di pericolo individuale - accertamento di merito - sufficienza della dettagliata ricostru-

1. Il testo delle decisioni in rassegna può essere letto consultando la pagina web della Rivista all'indirizzo <http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=89&lingua=it>.